

RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

EX ART. 3 BIS LEGGE 21.01.94 N. 53

Io sottoscritto avv. Paolo Bonalume (C.F.: BNLPLA77P27B639S), iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, con studio in Milano, corso Magenta 84, nella mia qualità di difensore di **BFF BANK S.P.A.** (C.F. 07960110158), con sede in Milano, via Domenichino 5, in forza di procura allegata ex art. 83 comma 3 c.p.c. all'atto di citazione notificato e iscritto a ruolo, ai sensi della Legge 21 gennaio 1994 n. 53,

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge, unitamente alla presente relazione, i seguenti allegati:

- Atto di citazione in rinnovazione, documento nativo "PDF" contenente l'atto di citazione in rinnovazione nei confronti del COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO,
- Atto di Citazione, contenente l'atto di citazione notificato al Comune di Rocca di Cambio,
- Procura alle liti, contenente la procura alle liti conferita da BFF BANK S.p.A. al sottoscritto avv. Paolo Bonalume per il giudizio,
- Nota di trattazione, contenente le note di trattazione depositato in data 25 ottobre 2022 da BFF in occasione del giudizio innanzi al Tribunale di Termini Imerese (rg. 516/2022);
- Atto di integrazione della domanda, contenente l'atto di integrazione della domanda depositato in data 09 ottobre 2023 da BFF in occasione del giudizio innanzi al Tribunale di Termini Imerese (rg. 516/2022);
- PROVVEDIMENTO, contenente il provvedimento emesso dal TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE RG 516/2022 datato 06 giugno 2024,

a: **COMUNE DI CERDA (C.F.: 00621360825)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in CERDA (PA) alla PIAZZA LA MANTIA, 3 - C.A.P. 90010 - pec: affarigenerali@pec.comune.cerda.pa.it, indicato quale indirizzo primario pec nel Indicepa.gov.it, non essendo presente invece alcun indirizzo pec nel registro PPAA, in allegato al presente messaggio PEC inviato dall'indirizzo mittente paolo.bonalume@milano.pecavvocati.it iscritto nel Reginde

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al giudizio promosso da BFF BANK S.p.A. nei confronti del COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO

ATTESTO

- che il file allegato denominato Atto di citazione in rinnovazione, documento nativo "PDF" contenente all'atto di rinnovazione della citazione, dal sottoscritto digitalmente sottoscritto, è l'originale informatico predisposto dal sottoscritto;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 bis comma 2 L. 53/94 e 16 undecies comma 3 del DL 179/12 che:
 - il file allegato denominato Atto di Citazione, contenente l'atto di citazione notificato all'Ente è copia conforme all'originale analogico dal quale è stata estratta
 - il file allegato denominato Procura alle liti, contenente la procura alle liti conferita da BFF BANK S.p.A. al sottoscritto avv. Paolo Bonalume per il giudizio, è copia conforme all'originale analogico dal quale è stata estratta.
 - il file allegato denominato Note di trattazione, contenente le note di trattazione notificato all'Ente è copia conforme all'originale analogico dal quale è stata estratta
 - il file allegato denominato Atto di integrazione della domanda, contenente l'atto di integrazione notificato all'Ente è copia conforme all'originale analogico dal quale è stata estratta
 - l'allegata copia informatica di Provvedimento del 08.03.2024, contenente il provvedimento emesso dal TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE RG 516/2022, è conforme all'originale informatico presente nel fascicolo informatico (TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE - RG 516/2022) dal quale è stata estratta

Milano, 13 giugno 2024

avv. Paolo Bonalume

Firmato digitalmente

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE

Dott. R. La Fata - RG 516/2022

ATTO DI CITAZIONE IN RINNOVAZIONE

NELL'INTERESSE DI:

PARTE ATTRICE: **BFF BANK S.P.A.** con sede in Milano, via Domenichino 5, in persona del Procuratore dott. Andrea Benettin in virtù dei poteri conferitigli con scrittura privata autenticata da Notaio Giuseppe Antonio Michele Trimarchi in data 20 febbraio 2024, Rep. 29336, Raccolta 13060 (**DOC. 1**), rappresentata e difesa, in forza di procura allegata alla atto di citazione del 08-02-2022, dall'avv. Paolo Bonalume (C.F.: BNLPLA77P27B639S - paolo.bonalume@milano.pecavvocati.it - fax: 02-57760400), con studio (LMS) in Milano, corso Magenta 84, il quale dichiara di voler ricevere le notificazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo pec presente nel Reginde e nell'Albo degli Avvocati di Milano.

NEI CONFRONTI DI

PARTE CONVENUTA: **COMUNE DI CERDA (C.F.: 00621360825)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in CERDA (PA) alla PIAZZA LA MANTIA, 3 - C.A.P. 90010 - pec: affarigenerali@pec.comune.cerda.pa.it.

* * *

1. In data 08 febbraio 2022 l'esponente BFF BANK S.p.A. ("BFF") ha notificato alla **COMUNE DI CERDA** ("ENTE") l'atto di citazione, che si notifica unitamente al presente atto e di cui si trascrive il contenuto:

"TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE.

ATTO DI CITAZIONE

NELL'INTERESSE DI: PARTE ATTRICE: BFF BANK S.P.A. (C.F. 07960110158), con sede in Milano, via Domenichino n. 5, in persona del Procuratore dott. Andrea Benettin, in virtù dei poteri conferitigli con scrittura privata autenticata da Notaio Giuseppe Antonio Michele Trimarchi in data 3 dicembre 2021, Rep. 26408, Raccolta 11120 (doc. 1), rappresentata e difesa, in forza di procura allegata al presente atto, dagli avv.ti Paolo Bonalume (C.F.: BNLPLA77P27B639S - paolo.bonalume@milano.pecavvocati.it - fax +39 02 57760400), Giovanni Gomez Paloma (C.F.: GMZGNN71D24F839R - giovanni.gomez@lcgpec.it - fax +39 02 57760400), Giuseppe Cardona

LMS
STUDIO LEGALE

(C.F.: CRDGPP88R04H224Q - giuseppe.cardona@avvocatirc.legalmail.it - fax +39 02 57760400) e Michele Del Bene (C.F.: DLBMHL76S24F912G - m.delbene@avvocatinocera-pec.it - fax +39 02 57760400), con studio (LMS) in Milano, corso Magenta 84, i quali dichiarano di eleggere domicilio digitale e di voler ricevere le notificazioni relative al presente giudizio ai seguenti indirizzi pec presenti nel Regiⁿde:

- paolo.bonalume@milano.pecavvocati.it
- giovanni.gomez@lcgpec.it
- giuseppe.cardona@avvocatirc.legalmail.it
- m.delbene@avvocatinocera-pec.it

NEI CONFRONTI DI

PARTE CONVENUTA: COMUNE DI CERDA (C.F.: 00621360825), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Cerda (PA), Piazza La Mantia, 3 - 90010 – pec: affarigenerali@pec.comune.cerda.pa.it

* * *

SOMMARIO

- | | |
|---|----------|
| <i>1. L'OGGETTO DEL GIUDIZIO</i> | <i>2</i> |
| <i>2. I CREDITI PER SORTE CAPITALE: € 25.567,34. LA RELATIVA CESSIONE IN FAVORE DELL'ESPONENTE BFF</i> | |
| <i>3</i> | |
| <i>3. IL DIRITTO DI BFF AL PAGAMENTO ANCHE DEGLI INTERESSI DI MORA MATURATI E MATURANDI SULLA SORTE CAPITALE</i> | |
| <i>5</i> | |
| <i>4. IL DIRITTO DI BFF AL PAGAMENTO ANCHE DEGLI INTERESSI ANATOCISTICI PRODOTTI DAGLI INTERESSI MORATORI MATURATI SULLA SORTE CAPITALE</i> | |
| <i>5</i> | |
| <i>5. I CREDITI A TITOLO DI ULTERIORI INTERESSI DI MORA MATURATI PER IL TARDIVO PAGAMENTO DI CREDITI DIVERSI DA QUELLI COSTITUENTI LA SORTE CAPITALE INSOLUTA DI € 25.567,34 – INTERESSI PARI AD € 3.706,15</i> | |

*6. IL DIRITTO DI BFF AL PAGAMENTO ANCHE DEGLI INTERESSI ANATOCISTICI PRODOTTI
DAGLI INTERESSI MORATORI OGGETTO DELLA NOTA DEBITO*

7

* * *

1. L'OGGETTO DEL GIUDIZIO

BFF Bank S.p.A. ("BFF") instaura il presente giudizio al fine di ottenere la condanna del COMUNE DI CERDA (C.F.: 00621360825), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Cerda (PA), Piazza La Mantia, 3 - 90010 ("Ente") al pagamento dei seguenti crediti dei quali BFF è divenuta titolare in virtù di contratti di cessione pro soluto, come in seguito meglio specificato:

- i. € 25.567,34 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalle società indicate nell'elenco che si produce sub doc. 2 e riepilogate nel medesimo elenco che si produce sub doc. 2;*
- ii. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:*
 - "determinati nella misura degli interessi legali di mora" ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e*
 - con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna "Data Scadenza") – sino al saldo;*
- iii. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:*
 - nella misura "degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.,*
 - con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;*
- iv. € 3.706,15 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli indicati al precedente punto ii – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta di cui al punto i.*

Si precisa sin d'ora che tali interessi di mora sono già stati fatturati da BFF mediante le "Note Debito Interessi" che si producono sub doc. 3 e che sono riepilogate nel documento che si produce sub doc. 4.
- v. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito,*

interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:

- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.*
- con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.*

* * *

2. I CREDITI PER SORTE CAPITALE: € 25.567,34. LA RELATIVA CESSIONE IN FAVORE DELL'ESPONENTE BFF

2.1. Come sopra rilevato, i crediti per sorte capitale sussistenti in capo a BFF oggetto del presente giudizio ammontano ad € 25.567,34 e sono portati dalle fatture emesse dalle società indicate nell'elenco che di produce sub doc. 2 e riepilogate nel medesimo elenco.

In suddetto elenco le fatture costituenti la sorte capitale insoluta sono, infatti, riportate mediante l'indicazione di: i) nominativo della società che aveva emesso la fattura, successivamente ceduta a BFF (colonna “Cod. Identificativo Cedente”), ii) numero, iii) data di emissione, iv) data di scadenza, v) importo originario, vi) importo residuo.

2.2. Tali fatture:

- sono state emesse dalle predette società indicate nell'elenco a titolo di corrispettivo di forniture di energia erogate in favore dell'Ente, e*
- sono state cedute dalle predette società all'esponente BFF mediante i contratti di cessione dei crediti, redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all'Ente, che si producono, e che si produrranno in corso di causa, sub doc. 5.*

Si precisa sin d'ora che i suddetti contratti di cessione hanno avuto ad oggetto, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi.

2.3. In qualità di cessionaria – e, dunque, titolare – dei predetti crediti, BFF è pertanto legittimata a chiedere – e con la presente domanda chiede – la condanna dell'Ente al pagamento in proprio favore della predetta sorte capitale di € 25.567,34.

* * *

Fermo restando quanto sopra, solo per mero scrupolo, in via subordinata BFF avanza sin d'ora domanda di condanna dell'Ente al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., corrispondente all'ammontare delle fatture costituenti la

predetta sorte capitale insoluta di € 25.567,34, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

Ciò in quanto l'Ente ha pacificamente usufruito delle forniture erogate dalla società fornitrice, per il cui pagamento sono state emesse le fatture per il predetto importo di € 25.567,34.

* * *

3. IL DIRITTO DI BFF AL PAGAMENTO ANCHE DEGLI INTERESSI DI MORA MATURATI E MATURANDI SULLA SORTE CAPITALE

BFF ha, altresì, diritto al pagamento degli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale di € 25.567,34, interessi anch'essi ceduti in forza dei medesimi contratti di cessione sopra richiamati.

Per quanto concerne la misura, essa è quella "degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, vale a dire tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali.

Per quanto, invece, concerne la decorrenza, gli interessi decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna "Data Scadenza") – sino al saldo.

* * *

4. IL DIRITTO DI BFF AL PAGAMENTO ANCHE DEGLI INTERESSI ANATOCISTICI PRODOTTI DAGLI INTERESSI MORATORI MATURATI SULLA SORTE CAPITALE

In virtù di quanto previsto dall'art. 1283 c.c., BFF ha, altresì, diritto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi.

Per quanto concerne la misura, essa è quella "degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.

Quanto, invece, alla decorrenza, in virtù di quanto previsto dall'art. 1283 c.c., gli interessi anatocistici sono dovuti con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.

* * *

5. I CREDITI A TITOLO DI ULTERIORI INTERESSI DI MORA MATURATI PER IL TARDIVO PAGAMENTO DI CREDITI DIVERSI DA QUELLI COSTITUENTI LA SORTE CAPITALE INSOLUTA DI € 25.567,34 – INTERESSI PARI AD € 3.706,15

BFF è, altresì, creditrice nei confronti dell'Ente dell'importo di € 3.706,15 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale di € 25.567,34 – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la predetta sorte capitale.

Si ribadisce che tali interessi di mora sono già stati fatturati da BFF mediante le “Note Debito Interessi” prodotte sub doc. 3 e riepilogate sub doc. 4.

Alle Note Debito è allegato un dettaglio di calcolo nel quale:

- *sono indicate le singole fatture (per sorte capitale) il cui ritardo nel pagamento ha generato gli interessi di mora (per i quali sono dunque, state emesse le Note Debito),*
- *quindi, in relazione a ciascuna fattura tardivamente pagata sono indicati:*
 - *il nominativo della società che l'aveva emessa (riga con indicazione “cedente”),*
 - *l'importo,*
 - *la data di emissione e di scadenza,*
 - *la data di inizio decorrenza degli interessi di mora. Tale data coincide con il giorno successivo a quello della data di scadenza del termine di pagamento delle fatture per sorte capitale,*
 - *la data di fine calcolo degli interessi di mora. Tale è la data in cui è stato accreditato l'importo delle fatture per sorte capitale,*
 - *il totale dei giorni di ritardo nel pagamento di ciascuna fattura per sorte capitale,*
 - *il tasso di interesse di mora,*
 - *quindi (sulla base del numero dei giorni di ritardo e del tasso di interesse di mora), l'importo a titolo di interessi di mora maturato in relazione a ciascuna fattura per sorte capitale.*

Si precisa inoltre quanto segue:

- *le società indicate nel dettaglio allegato alle Note Debito hanno ceduto a BFF le fatture per sorte capitale dalle medesime emesse nei confronti dell'Ente (fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto della Nota Debito), mediante i contratti di cessione, redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all'Ente, che si producono, e che si produrranno in corso di causa, sub doc. 6,*
- *con i medesimi contratti di cessione, le predette società hanno ceduto a BFF anche i relativi interessi di mora,*

- *in virtù di tali contratti di cessione, BFF era, dunque, legittimata a ricevere il pagamento, oltre che delle fatture per sorte capitale, anche dei relativi interessi di mora e, dunque, era altresì legittimata all'emissione della Nota Debito a titolo di interessi di mora,*
- *l'Ente ha pagato tardivamente la sorte capitale delle fatture,*
- *tale tardivo pagamento ha determinato la maturazione degli interessi di mora oggetto delle Note Debito.*

BFF ha, dunque, diritto al pagamento del predetto importo di € 3.706,15 a titolo di interessi di mora. Si rileva, inoltre, che l'Ente non ha contestato – neppure a seguito del ricevimento delle Note Debito – alcuno dei predetti elementi-dati posti a fondamento del calcolo degli interessi di mora oggetto della Nota Debito.

* * *

6. IL DIRITTO DI BFF AL PAGAMENTO ANCHE DEGLI INTERESSI ANATOCISTICI PRODOTTI DAGLI INTERESSI MORATORI OGGETTO DELLA NOTA DEBITO

In virtù di quanto previsto dall'art. 1283 c.c., BFF ha, altresì, diritto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle Note Debito che alla data di notifica del presente atto sono scaduti da oltre sei mesi.

Per quanto concerne la misura, essa è quella "degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.

Quanto, invece, alla decorrenza, in virtù di quanto previsto dall'art. 1283 c.c., gli interessi anatocistici sono dovuti con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.

* * *

Per tutte le ragioni sopra esposte, BFF BANK S.P.A., come sopra rappresentata e difesa,

CITA

il COMUNE DI CERDA (C.F.: 00621360825), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Cerda (PA), Piazza La Mantia, 3 - 90010 – pec: affarigenerali@pec.comune.cerda.pa.it – a comparire avanti al Tribunale di Termini Imerese all'udienza del 12 ottobre 2022, ore di rito, con invito a costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza sopra indicata, o di quella eventualmente differita d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis comma 4 c.p.c. o di quella che verrà fissata ai sensi dell'art. 168 bis comma 5 c.p.c., nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. dinanzi al giudice che sarà designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini comporterà le

decadenze di cui agli artt. 38 c.p.c. e 167 c.p.c., e che, non comparendo, la causa verrà trattata nella sua legittima dichiarata contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:

- *IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di BFF Bank S.p.A. ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l'Ente al relativo pagamento in favore di BFF Bank S.p.A.:*
 - I. *€ 25.567,34 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2;*
 - II. *gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:*
 - *“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e*
 - *con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;*
 - III. *gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:*
 - *nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,*
 - *con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;*
 - IV. *€ 3.706,15 a titolo di interessi di mora di cui alle Note Debito– ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;*
 - V. *gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:*
 - *nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,*

- con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- *IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di BFF Bank S.p.A. ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di BFF Bank S.p.A. di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a BFF Bank S.p.A. per:*
 - sorte capitale,
 - interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
 - “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
 - con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
 - interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
 - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
 - con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
 - importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
 - interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
 - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
 - con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- *IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di BFF Bank S.p.A. ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di BFF Bank S.p.A. di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a BFF Bank S.p.A. per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;*
- *IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.*

* * *

Si producono i seguenti documenti:

- 1) procura di conferimento dei poteri al procuratore di BFF Andrea Benettin;
- 2) elenco riepilogativo del credito costituente la sorte capitale;
- 3) Note Debito Interessi;
- 4) documento riepilogativo della Nota Debito Interessi;
- 5) contratti di cessione dei crediti per sorte capitale;
- 6) contratti di cessione dei crediti il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito.

* * *

Si dichiara che il valore del procedimento è pari ad € 29.273,49 ed il contributo unificato dovuto è pari ad € 518,00 oltre ad € 27 di marca.

* * *

Milano, 8 febbraio 2022

avv. Paolo Bonalume

avv. Giovanni Gomez Paloma

avv. Giuseppe Cardona

avv. Michele Del Bene”

2. Con il provvedimento del 10 settembre 2023, il Tribunale ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione e assegnato a BFF termine fino al 14 ottobre 2023 per integrare la domanda, rinviando quindi la causa all'udienza del 7 febbraio 2024 ore 10.00. Di seguito si riporta il contenuto del provvedimento del Tribunale:

“Il Giudice,

rilevato che, nell'atto di citazione, parte attrice non ha individuato la causa petendi della domanda di pagamento proposta;

osservato, a conferma di ciò, che i contratti da cui scaturisce il preteso credito non sono stati affatto individuati in citazione, né tramite il rinvio ad un documento specifico, né tramite l'indicazione degli estremi identificativi dei rapporti (cft Cass 3363/19);

ritenuta, pertanto, la sussistenza di un vizio della edictio actionis;

rilevato che l'ente convenuto non si è costituito in giudizio;

visto l'art. 164 comma 5 cpc.

P.Q.M.

LMS
STUDIO LEGALE

DICHIARA la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 cpc

ORDINA all'attore di rinnovare la citazione entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023;

FISSA la nuova udienza di prima comparizione delle parti per il 7 febbraio 2024, ore 10:00.

Il Giudice

Rosario La Fata"

3. L'esponente procedeva, dunque, all'integrazione della domanda, mediante atto di citazione in integrazione, che si acclude.

4. Con ulteriore provvedimento assunto in data 06 giugno 2024 il Tribunale rilevato che: "La notifica telematica nei confronti del Comune di Cerda non si è validamente perfezionata; osservato, a conferma di ciò, che la notifica è stata effettuata all'indirizzo pec del Comune di Cerda estratto da indicePA, senza la previa attestazione dell'assenza dell'indirizzo pec dell'ente convenuto nel registro delle PPAA (cfr. artt. 16 e 16ter del D.L. n. 179/2012); ritenuta, pertanto, la nullità della notifica effettuata;

PQM

Dichiara la nullità della notifica eseguita nei confronti del Comune di Cerda;

Onera parte attrice a rinnovare la notifica dell'atto di integrazione della domanda e della presente ordinanza nelle forme di legge entro il termine perentorio del 15 giugno 2024;

Rinvia all'udienza del 27 novembre 2024, ore 10:00.

Si comunichi.

04/06/2024

Il Giudice

Rosario La Fata".

5. Parte attrice procede, dunque, in ottemperanza al provvedimento del 06 giugno 2024 dell'adito Tribunale, alla rinnovazione dell'atto di citazione nei confronti del convenuto Comune di Cerda in vista della prossima udienza del 27 novembre 2024 - ore 10:00 -.

Per tutte le ragioni sopra esposte, **BFF BANK S.P.A.**, come sopra rappresentata e difesa,

CITA

Il **COMUNE DI CERDA (C.F.: 00621360825)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in CERDA (PA) alla PIAZZA LA MANTIA, 3 - C.A.P. 90010 - pec: affarigenerali@pec.comune.cerda.pa.it, a comparire avanti al **TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE - SEZIONE CIVILE (RG 516/2022) - DOTT. R. LA FATA** - all'udienza del **27**

novembre 2024 - ore 10:00 -, con invito a costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza sopra indicata, nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 c.p.c. e 167 c.p.c., e che, non comparendo, la causa verrà trattata nella sua legittima dichiarata contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:

IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di BFF BANK S.p.A. ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l'Ente al relativo pagamento in favore di BFF BANK S.p.A.:

- I. € 25.567,34 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto *sub* doc. 2 dell'atto di citazione;
- II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
 - “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
 - con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto *sub* doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
- III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
 - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
 - con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- IV. € 3.706,15 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni *sub* II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della convenuta, di crediti diversi da quelli

costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;

V. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:

- nella misura "degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;

• **IN VIA SUBORDINATA:** per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di BFF BANK S.p.A. ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di BFF BANK S.p.A. di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a BFF BANK S.p.A. per:

- sorte capitale,
- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
 - "determinati nella misura degli interessi legali di mora" ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
 - con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna "Data Scadenza") – sino a saldo;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
 - nella misura "degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
 - con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;

– interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:

- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- **IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA:** per l'eventualità in cui la parte convenuta dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di BFF BANK S.p.A. ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di BFF BANK S.p.A. di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a BFF BANK S.p.A. per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
- **IN OGNI CASO:** con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.

* * *

Milano, 13 giugno 2024

avv. Paolo Bonalume